

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 151 IN DATA 23/08/2011

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DEL TERRITORIO A SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 31/80 - MODIFICA

L'anno duemilaundici, addì ventitre del mese di agosto alle ore 19:15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	NO
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	NO
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 5		ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME DEL TERRITORIO A SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 31/80 - MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 23/11/2010, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Luino e le Scuole dell'Infanzia autonome del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 31/80;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2011, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano per il diritto allo studio per l'a.s. 2011-2012 e fissato l'importo dei contributi da assegnarsi alle scuole dell'Infanzia a sensi dell'art. 5 della L.R. n. 31/80 per complessivi €. 150.000,00.;

DATO ATTO che, a motivo dei drastici tagli dei trasferimenti statali ai Comuni, per l'anno scolastico 2011-2012 si è resa necessaria una significativa diminuzione dell'importo della convenzione in essere con le scuole stesse e che, al fine di tutelarne la funzionalità, occorre ora rivedere la modalità e le percentuali di distribuzione delle quote;

PRECISATO che le modifiche sopracitate riguardano:

1. la prima rata del contributo, quella distribuita in parti uguali, passa dal 30% al 40% dell'importo totale;
2. la seconda rata di contributo, pari al 40% del totale (prima era del 30%), viene ripartita tenuto conto non soltanto del numero di bambini iscritti ma anche del numero di sezioni e del numero di insegnanti, elementi, questi ultimi, che prima venivano valutati nella quota a saldo di cui al punto successivo;
3. la terza rata (saldo), che veniva ripartita sulla base di esigenze straordinarie, numero di sezioni e numero di insegnanti, dal 40% passa al 20% dell'importo totale, sulla base della considerazione che le Scuole dell'Infanzia, nel corso dei 13 anni passati, hanno effettuato la maggior parte degli interventi sulle strutture per cui veniva riconosciuta la quota di contributo per esigenze straordinarie: queste ultime, pertanto, dovrebbero verificarsi soltanto in minima parte;

RILEVATO che per poter procedere secondo quanto sopra occorre modificare la convenzione in essere, fermo restando che i contenuti della stessa continuano ad avere come punto di riferimento il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto il Comune persegue finalità pubbliche per il tramite delle Scuole dell'Infanzia luinesi, che sono enti privati;

CONSIDERATO che i Presidenti delle Scuole dell'Infanzia sono già stati informati delle modifiche che vengono ora deliberate;

RILEVATO che la Convenzione che si va ora ad approvare ha una validità di anni due e che l'importo complessivo dei fondi che vengono poi ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla Convenzione viene stabilito con la deliberazione consiliare annuale di approvazione del piano per il diritto allo studio;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 31/80;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Scolastico in ordine alla regolarità tecnica;

❖ dal Funzionario Incaricato in assenza del Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione tra il Comune di Luino e le Scuole dell'Infanzia autonome del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 31/80, e che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

2. **DI DARE ATTO** che, per l'anno scolastico 2011-2012, il relativo onere finanziario riferito all'anno 2011 risulta disponibile all'Int. 1.04.01.05.0100 del bilancio corrente, mentre per la restante parte sarà impegnato ad apposito intervento nel bilancio di previsione 2012.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine del rispetto dei tempi di erogazione dei contributi previsti, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA AUTONOME DEL TERRITORIO A SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 31/80 - MODIFICA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 22/08/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCOLASTICO**

(Dott.ssa Simona CORBELLINI)



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA AUTONOME DEL TERRITORIO A SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 31/80 - MODIFICA.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 22/08/2011

**IL FUNZIONARIO INCARICATO IN ASSENZA DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**
(Dott. ssa Annett KOERLIN)



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA
AUTONOME DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 31/80.

Tra il Comune di Luino con sede in Luino - Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, Codice fiscale n. 84000310122, ed la Scuola dell'Infanzia _____ con sede in Luino -
Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____

RAPPRESENTATI RISPETTIVAMENTE:

- Il primo dal Sindaco Avv. Andrea PELLICINI, nato a Varese il 28/01/1970, che agisce nel presente atto in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 23/11/2010, esecutiva ai sensi di legge;
- Il secondo dal Presidente _____, nato a _____ il _____, che agisce nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO

- che le Scuole dell'Infanzia non statali svolgono una funzione di carattere educativo e sociale, senza finalità di lucro;
- che l'art. 5 della L.R. 20/03/1980 n. 31 prevede interventi per la generalizzazione e l'incentivazione della frequenza alla scuole dell'Infanzia statali e non statali, senza alcuna discriminazione, purché rispondenti alle reali esigenze locali ed alla libera scelta educativa;
- che tale obiettivo deve essere perseguito utilizzando tutte le strutture esistenti, necessarie al reale soddisfacimento della domanda espressa dalla città;
- che, pertanto, il servizio di scuola dell'infanzia svolto dagli Enti attualmente operanti deve essere sostenuto nell'interesse della collettività;
- che tale servizio ha gestione partecipata alle diverse componenti interessate, funziona con l'autorizzazione e la vigilanza delle autorità scolastiche competenti ed è aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni;
- che ai sensi della legge regionale n. 31/80, della legge n. 62/2000 e della legge n. 53/2003 il Diritto allo Studio si attua a favore di tutti gli alunni, realizzando un trattamento paritario e non discriminante delle famiglie degli utenti;
- che la Scuola dell'Infanzia si impegna a mantenere tutti gli standard di qualità previsti dal riconoscimento di scuola paritaria a norma della Legge n. 62/2000 e successive circolari

attuative, promuovendo lo sviluppo della qualità dell'offerta educativa e garantendo la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola anche attraverso la costituzione e la regolare attività degli organi collegiali;

- che la Regione Lombardia, con la L.R. 11 febbraio 1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Nella Scuola dell'Infanzia sono rispettati gli "Orientamenti per l'attività educativa" di cui al D.M. 3/06/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

In ogni Scuola dell'Infanzia possono essere costituiti Organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n. 416/1974 e successive modificazioni.

ART. 3

All'inizio di ogni anno scolastico la Scuola dell'Infanzia convoca un'assemblea alla quale partecipano i genitori dei bambini iscritti e nella quale vengono indicati gli indirizzi generali che caratterizzano la scuola sia dal punto di vista educativo, sia gestionale (modalità di iscrizione, rette, ecc.). I genitori eleggono altresì un proprio rappresentante che partecipi alle riunioni degli organi deliberanti dell'Ente allorché si tratti di questioni che li possono riguardare.

ART. 4

All'assemblea di cui all'art. 3 partecipa a titolo consultivo un rappresentante dell'Amministrazione comunale nominato dal Sindaco.

ART. 5

La scuola accoglie indistintamente tutti i bambini di ambo i sessi che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Possono altresì, ai sensi delle vigenti disposizioni, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di iscrizione. Si fa riferimento, comunque, per questi aspetti, alla normativa statale e relative circolari ministeriali.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione e che risiedono nel territorio del Comune di Luino, salvo diversa disposizione di legge.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20/03/2009:

- o alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- o alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- o alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

ART. 6

L'Ente gestore determina la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita per le Scuole dell'Infanzia statali. Anche l'orario di apertura giornaliera della Scuola non potrà essere inferiore a quello delle Scuole statali.

Il calendario scolastico rispetterà di massima i giorni di vacanza infrasettimanali previsti per la Scuola per l'Infanzia statale.

ART. 7

Il personale educativo delle Scuole dell'Infanzia convenzionate deve essere munito di titolo di studio specifico, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il personale educativo ed ausiliario, addetto alle scuole materne convenzionate, è assunto e dipende ad ogni effetto dagli Enti gestori.

Il rapporto di impiego è regolato dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e al personale è pertanto riconosciuta l'autonomia didattica nei termini previsti dal contratto stesso.

Nel caso di presenza di personale religioso può essere applicato il trattamento giuridico-economico previsto dal medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro, ferme restando le singole convenzioni in atto fra gli Enti gestori e Case Madri.

ART. 8

Il numero degli educatori delle Scuole dell'Infanzia convenzionate deve essere adeguato alle sezioni funzionanti e, comunque, non inferiore al numero delle sezioni medesimo. Il personale ausiliario deve essere proporzionato al numero degli iscritti, tenute presenti le condizioni dei locali.

ART. 9

E' compito dell'Ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dell'impianto di riscaldamento, alle spese per fornitura di prodotti petroliferi, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature igienico-sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quanto altro necessario al funzionamento della Scuola.

Qualora l'Ente gestore disponga la dismissione di propri beni immobili il Comune di Luino avrà diritto di prelazione sulla vendita degli stessi. Qualora ciò contrasti con i dettami statutari delle scuole interessate alla presente convenzione, le stesse dovranno provvedere a modificare in tal senso il proprio Statuto e ciò prima della scadenza della presente convenzione, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Luino.

ART. 10

Il servizio mensa è gestito direttamente dalla scuola, in economia o tramite appalto a ditta esterna, secondo le tabelle dietetiche previste dalla vigente normativa regionale. I menù dovranno essere sottoposti all'esame di un dietologo. Almeno due volte l'anno dovrà essere altresì riunita idonea commissione mensa per l'esame del servizio svolto e la stessa sarà così composta:

- Presidente Scuola dell'Infanzia o suo delegato,
- Dietologo,
- n. 1 insegnante,
- n. 1 rappresentante dei genitori.

ART. 11

Qualora richiesto dalle singole scuole e verificata la disponibilità di mezzi e persone, l'Amministrazione comunale potrà attivare idoneo servizio scuolabus.

Qualora l'Amministrazione comunale non possa disporre di proprio personale, l'assistenza ai minori sull'automezzo dovrà essere comunque garantita dalla scuola richiedente.

Il personale della scuola dovrà essere presente alla fermata dello scuolabus per accompagnare i bambini dalla discesa dello scuolabus fino all'interno della scuola e viceversa.

L'attivazione o meno del servizio potrà essere valutato ai fini della ripartizione del contributo previsto al successivo art. 14 lett. c).

ART. 12

Per la definizione delle quote di frequenza, le tariffe saranno determinate annualmente dall'Ente gestore. L'ammontare delle quote, con eventuali supplementi per pre e post asilo, verrà definito

ogni anno dall'Ente gestore e sottoposto al parere della Commissione di cui all'art. 17. Nel determinare le quote si terrà conto, in ogni caso, dell'obiettivo primario di facilitare la frequenza al maggior numero possibile di utenti.

L'Amministrazione comunale potrà assumersi sia il carico di rette di frequenza sia dei buoni mensa per soggetti che, sulla base di criteri determinati dal competente Assessorato ai Servizi Sociali, risultano aver diritto all'esenzione, purché residenti nel Comune di Luino.

ART. 13

L'assistenza medico-psico-sociale sarà svolta dall'Azienda Sanitaria Locale e dai Servizi Sociali del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le scuole convenzionate accolgono, senza alcuna discriminazione, gli alunni portatori di handicap che, a giudizio del Servizio psico-sociale per l'età evolutiva dell'A.S.L., sono scolarizzabili.

A questo scopo, la Direzione dell'Ente gestore deve presentare uno specifico progetto anche per accedere agli appositi contributi previsti dalle leggi regionali n. 31/80 e n. 76/80. Detti progetti saranno coordinati dalla Commissione di cui dall'art. 18, a cui potrà intervenire, a titolo consultivo, un esperto educativo didattico delle singole scuole e sottoposti poi alla Giunta comunale per i provvedimenti relativi alla prestazione del sostegno educativo e didattico.

ART. 14

Il Comune di Luino concorre nelle spese di gestione della Scuola dell'Infanzia:

1. assumendo a suo carico l'onere di cui all'art. 13 ove ne ricorrano le circostanze;
2. con un contributo finalizzato il cui importo complessivo viene determinato in sede approvazione del piano per il diritto allo studio.

All'erogazione del contributo di cui ai capi 1) e 2) del precedente comma provvede l'organo competente, sentita, ove necessario, la Commissione di cui al successivo art. 17.

Il contributo di cui al comma primo n. 2 del presente articolo è suddiviso tra i soggetti interessati nel seguente modo:

- a) una quota pari al 40% dell'importo complessivo, viene ripartita in parti uguali fra tutte le Scuole dell'Infanzia convenzionate;
- b) una quota pari al 40% viene ripartita in proporzione:
 - al numero dei bambini iscritti alla Scuola ogni anno e debitamente documentato;
 - al numero delle sezioni funzionanti presso le singole Scuole;
 - al personale educativo in servizio.
- c) una quota pari al 20% sulla base:
 - delle esigenze straordinarie segnalate e debitamente documentate;

- delle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo e dell'ultimo bilancio preventivo della

Scuola dell'Infanzia:

La ripartizione della quota, di cui al punto c), avverrà, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 17, che si riunirà entro il 30 giugno di ogni anno e che potrà, di volta in volta, valutare ulteriori aspetti delle attività di ogni singola scuola.

ART. 15

Il valore economico iniziale del contributo finalizzato di cui all'art. 14 punto 2), è da intendersi comprensivo delle somme sia per la fornitura diretta di prodotti per il riscaldamento, sia in attuazione al Piano per il diritto allo studio e specificatamente per le voci riferite agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 31/80.

Lo stesso verrà, di norma, corrisposto entro le seguenti date: la prima quota entro il 15 settembre; la seconda verrà suddivisa in due parti: entro il 30 novembre (20%) ed entro il 31 gennaio (20%); il saldo entro il 30 luglio.

ART. 16

Annualmente, entro un mese dall'approvazione da parte dell'Ente gestore, la Scuola presenta alla civica Amministrazione copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. In particolare, dovranno essere indicate le modalità d'impiego del contributo comunale di cui alla presente convenzione nonché quello eventualmente erogato in attuazione del piano per il diritto allo studio.

Le Scuole dell'Infanzia si impegnano, altresì:

- a pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi tramite affissione in locali comuni delle Scuole;
- a fornire al Comune, entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, i piani di lavoro ed entro un mese dal termine la relazione sull'attività svolta.

ART. 17

Per quanto previsto dagli artt. 12 - 13 - 14, è costituita un'apposita Commissione, di cui fanno parte:

- il Sindaco o suo delegato;
- quattro rappresentanti del consiglio comunale, due di maggioranza e due di minoranza;
- il rappresentante di ciascuno degli Enti gestori delle Scuole dell'Infanzia convenzionate.

Tale Commissione dovrà pure prendere visione delle necessità delle Scuole in ordine a strutture, servizi scolastici, trasporti, ecc. e avanzare le relative proposte all'Amministrazione comunale.

ART. 18

Il Comune di Luino si riserva comunque di sospendere l'erogazione del contributo qualora non vengano rispettate le condizioni previste nella presente convenzione.

ART. 19

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha validità per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.

In caso di disdetta prima di tale data, gli Enti contraenti si impegnano comunque ad assicurare la continuità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico.

Letto, confermato e sottoscritto:

Luino,

IL SINDACO
(Avv. Andrea PELLICINI)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

www.AlboPretorionline.it 0810911

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 8 SET. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 8 SET. 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLÒ DI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____